


Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi
COMUNI DI LOIANO, MONZUNO, PIANORO



COMUNE DI PIANORO



PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

COMUNE DI PIANORO
Sindaco: Simonetta Saliera

Ufficio di Piano

Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi: Arch. Ferdinando Petri - Ing. Mario Di Lodovico

Ufficio Tecnico Comune di Pianoro:

Dott. Luca Lenzi - Ing. Fiorenzo Cipriani - Arch. Silvia Poli - Arch. Germana Pozzi - Arch. Loredana Maniscalco



AIRIS S.r.l

Servizi e Progetti per l'Ambiente
Studi di Impatto Ambientale
San Gervasio, 1 - 40121 Bologna
Tel 051/266075 - Fax 266401
e-mail: info@airis.it

Dott. Salvatore Giordano*

Ing. Irene Bugamelli*

Dott.ssa Francesca Rametta*

*Tecnici Acustici Competenti

RAPPORTO PRELIMINARE
art 12 Dlgs 4/2008

APRILE 2009

Indice

1. INTRODUZIONE METODOLOGICA	2
2. DESCRIZIONE DEL PIANO E DEGLI IMPATTI	3

1. INTRODUZIONE METODOLOGICA

Allo scopo di definire le modalità di applicazione di quanto disposto dal Dlgs 152/06, come modificato dal Dlgs n. 4 nel 16.01.2008, è stato concordato con la Provincia di Bologna, in qualità di autorità competente, di assoggettare la Classificazione acustica a verifica di assoggettabilità, per quanto concerne la valutazione ambientale strategica (VAS), e pertanto si procede alla redazione del Rapporto Preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS.

Il presente Rapporto preliminare ha l'obiettivo di valutare se la Classificazione Acustica del territorio comunale determini impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale tali da rendere necessaria l'attivazione della Procedura di Valutazione Ambientale Strategica, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Il presente Rapporto preliminare tiene come principale riferimento il DLgs 4/2008, che prevede che siano analizzate:

1. Le caratteristiche del piano, tenendo conto dei seguenti elementi:
 - in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
 - in quale misura la variante influenza altri piani o programmi;
 - la pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - problemi ambientali pertinenti alla variante;
 - la rilevanza del piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente
2. le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto di:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 - carattere cumulativo degli impatti;
 - rischi per la salute umana o per l'ambiente;
 - entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)
 - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo
 - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

La valutazione ambientale dei piani è quindi funzionale all'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

2. DESCRIZIONE DEL PIANO E DEGLI IMPATTI

Secondo quanto previsto dalla L.R. 15/2001, la classificazione acustica è stata prodotta in riferimento al PSC e RUE per l'adozione di tali strumenti, così da ottenere un quadro normativo coerente.

Per i rapporti tra PSC e zonizzazione acustica occorre fare riferimento alla L.R. 15/2001 e alla D.G.R. 2053/2001. Gli strumenti urbanistici comunali, da redigersi ai sensi della L.R. n.20/2000, nell'ambito delle loro procedure di formazione ed approvazione, verificano la coerenza delle nuove previsioni con la classificazione acustica del territorio attraverso la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) del Piano Strutturale Comunale (PSC) prevista dall'art.5 della L.R. n.20/2000 (All. 4). Pertanto tali aspetti sono valutati nella VAS/VALSAT del PSC.

Nel caso del PSC la valutazione è preventiva e strategica ed è riferita alle scelte generali di assetto e consistenza urbanistica e funzionale di ciascun ambito (VALSAT).

L' art. 4 della L.R. n.15/2001 nel definire i rapporti della classificazione acustica con i nuovi strumenti urbanistici stabilisce che:

1. i Comuni verificano la coerenza delle previsioni della pianificazione urbanistica con la classificazione acustica del territorio nell'ambito della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT), prevista dall'art. 5 della L.R. n.20/2000; la procedura di VALSAT si applica al Piano Strutturale Comunale (PSC), quale valutazione preventiva degli obiettivi generali e delle scelte sostanziali e strategiche.
2. Il PSC può assumere il valore e gli effetti della classificazione acustica ai sensi dell'art.20 della stessa L.R. n.20/2000.

Da ciò consegue che per la Classificazione Acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali definite dalla pianificazione comunale si considerano i contenuti e la disciplina del PSC e la verifica di coerenza si attua attraverso la VALSAT.

La finalità della Classificazione Acustica del territorio è quella di perseguire un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e di tutti gli spazi in genere, in relazione alla loro destinazione d'uso; in particolare stabilisce, per le aree attualmente edificate, i limiti da rispettare al fine di garantire un adeguato livello di benessere acustico, e contribuisce ad una corretta pianificazione delle aree di nuova edificazione, evitando così l'insorgenza di nuove criticità acustiche.

Pertanto la Classificazione Acustica provvede alla individuazione di zone omogenee e alla relativa assegnazione della classe acustica. Per ogni classe acustica sono previsti, dalla normativa, dei valori limite da rispettare in termini di emissione sonora e di immissione sonora (assoluti e differenziali) e dei valori di attenzione e di qualità, distinti per i periodi di riferimento diurno (6:00÷22:00) e notturno (22:00÷6:00). Nonostante la normativa preveda sei classi in relazione alla loro destinazione d'uso, nel territorio comunale sono state assegnate le prime cinque classi, ovvero :

- I classe acustica - aree particolarmente protette: aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione, quindi i parchi e giardini pubblici, le aree scolastiche, ospedaliere e case di riposo.
- II classe acustica - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
- III classe acustica - aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
- IV classe acustica - aree ad intensa attività umana: aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
- V classe acustica - aree prevalentemente industriali: aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni, in cui sono presenti insediamenti zootecnici di tipo intensivo o altri insediamenti agroindustriali (caseifici, cantine, zuccherifici, disidratatori di erba medica, etc.);

Nel territorio comunale non sono presenti aree esclusivamente industriali come previsto per la VI classe acustica, cioè aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La metodologia applicata per l'assegnazione delle classi fa riferimento a quanto riportato nella Delibera Regionale n. 2053/2001, e si basa sull'individuazione di unità territoriali omogenee (denominate UTO) sulle quali si effettuano le diverse valutazioni, a cui vengono conseguentemente attribuite le classi acustiche di appartenenza. La metodologia seguita utilizza una analisi territoriale basata sulla conoscenza dell'unità territoriale elementare (per uso e/o sezione di censimento) e sviluppata su base cartografica, sui dati di PSC, RUE, anagrafe, banche dati comunali e su conoscenza diretta del territorio.

Questa fase conoscitiva preliminare del territorio ha consentito la successiva aggregazione di porzioni di territorio omogenee ovvero l'Unità Territoriale Omogenea (U.T.O.). Tale approccio è risultato fondamentale per superare fenomeni di eccessiva frammentazione del territorio e per utilizzare una ripartizione territoriale significativa rispetto a quella dei dati disponibili.

La norma di riferimento prevede l'attribuzione diretta alle UTO delle classi I, V e VI ed della IV per alcuni casi particolari, nonché un metodo di calcolo per l'attribuzione delle classi II, III e IV.

La classificazione acustica delle infrastrutture di trasporto si è basata sulla classificazione stradale del PSC. La classificazione delle aree prospicienti le strade è stata quindi incrociata con la classificazione delle UTO secondo i criteri metodologici dettati dalla Delibera Regionale, ottenendo la classificazione acustica del territorio comunale sia per lo stato di fatto che per lo stato di progetto.

Sono inoltre state individuate le fasce di pertinenza delle infrastrutture sia attuali che future, consentendo la sovrapposizione al precedente livello e l'efficace applicazione delle specifiche norme di riferimento.

Oltre alla cartografia, costituiscono parte integrante della Classificazione Acustica i seguenti elaborati :

- Relazione, in cui sono specificate in modo dettagliato le modalità seguite per la redazione della Classificazione Acustica.
- Norme tecniche di attuazione. Tali norme sono state elaborate in base a quanto stabilito dalla normativa in materia, ai contenuti del PTCP e del PSC

Come già evidenziato la finalità della Classificazione Acustica del territorio è quella di migliorare la qualità acustica delle aree, in accordo con la loro tipologia e destinazione d'uso e pertanto si configura come uno strumento che definisce un quadro di riferimento per l'approvazione e l'autorizzazione di piani o progetti.

Pertanto, pur interessando anche zone sensibili dal punto di vista ambientale, la Classificazione Acustica non configura potenziali rischi di peggioramento delle condizioni ambientali di tali zone sensibili.

In particolare si sottolinea come la normativa della Classificazione Acustica (ripresa peraltro nel PSC e RUE) abbia declinato quanto previsto all'art 13.5 del PTCP e che risulta in coerenza anche con il relativo obiettivo generale preso a riferimento nella definizione delle scelte del PSC, ovvero quello di garantire idonei livelli di clima acustico per il territorio senza determinare impatti negativi per le altre componenti ambientali.

Nello specifico, in coerenza con l'art 13.5 del PTCP comma 5¹ e con l'obiettivo di sostenibilità del PSC è richiesto dalla normativa il rispetto dei limiti di III classe acustica per le residenze in previsione, condizione di qualità richiesta anche per tutti i nuovi usi residenziali che saranno realizzati nel territorio urbanizzato o rurale.

Inoltre la normativa (ripresa anche in questo caso nel PSC e RUE) è declinata in modo da evitare che l'inserimento di opere e misure di mitigazione, ove risultino comunque necessarie, snaturino il contesto nel quale si inseriscono. Anche in questo caso è evidente la coerenza con l'art 13.5 del PTCP e con gli obiettivi del PSC.

Sulla base degli elementi emersi, si rileva che lo strumento in esame non comporta effetti negativi sull'ambiente ed è coerente con PTCP e PSC, pertanto non si ritiene necessario l'assoggettamento alla procedura di VAS.

¹ PTCP Art 13.5 comma 5: "Nei nuovi strumenti urbanistici e nelle variazioni di quelli vigenti, le previsioni di nuovi insediamenti urbani in tutto o in parte residenziali, sia mediante urbanizzazione di nuove aree sia mediante interventi di trasformazione urbana di aree a precedente diversa destinazione, vanno collocate in aree che ai sensi della classificazione acustica siano o vengano contestualmente classificate in classe terza o inferiori".